

Informativa per la clientela di studio

N. 81 del 03.06.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Ravvedimento omesso versamento imposte di Unico

A seguito delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2015, è possibile versare le imposte mediante ravvedimento anche una volta che siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stato commesso l'errore.

Tuttavia, la nuova disciplina ha sollevato alcune perplessità in merito alla concreta applicazione delle nuove riduzioni previste per le sanzioni applicabili.

Premessa

Come noto, grazie alla Legge di stabilità 2015, l'istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di importanti modifiche, soprattutto per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Merita di essere sottolineato che, ad oggi, è possibile versare le imposte mediante ravvedimento anche una volta che siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stato commesso l'errore (a differenza di quanto in precedenza previsto).

A seguito delle novità introdotte è infatti possibile ricorrere all'istituto in esame:

- in relazione a tutti i periodi ancora accertabili;
- anche se sono iniziate attività di verifica (a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento).

<p>SPRINT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della sanzione a 1/10, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo; - ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione. 	<p>PER TUTTI I TRIBUTI</p>
<p>BREVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della sanzione a 1/10; - ritardi fino a 30 giorni dalla commissione della violazione. 	
<p>INTERMEDIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della sanzione a 1/9; - ritardi entro i 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione. 	
<p>LUNGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione della sanzione a 1/8; - violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall'omissione in assenza di dichiarazione. 	
<p>ULTRANNUALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riduzione della sanzione a 1/7; - violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione. 	<p>SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p>LUNGHISSIMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riduzione della sanzione a 1/6; - violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa oltre 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione. 	
<p>POST PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riduzione della sanzione a 1/5; - dopo l'avvenuta notifica di un PVC. 	

Il ravvedimento degli omessi versamenti delle imposte di Unico


Come è possibile dedurre dallo schema appena richiamato, è ora possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/9 se la violazione viene sanata **entro i 90 giorni**:

- dal termine per la presentazione della dichiarazione
- o dalla commissione della violazione (se non è prevista una dichiarazione periodica).

Come rilevato però anche da Assonime, nella circolare n.15 del 2015, occorre prestare particolare attenzione a questa nuova previsione.

Per comprendere meglio la questione si propone il seguente esempio (esposto proprio nella richiamata circolare).

IL CASO	
Un contribuente non ha versato il secondo acconto Ires per il 2015 (30.11.2015)	
Il contribuente decide di ravvedere il versamento prima del 3/10/2016	Il contribuente decide di ravvedere il versamento nel periodo 3/10/2016 – 2/1/2017
Il ravvedimento è avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:	Il ravvedimento è avvenuto entro il termine di 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione:
Riduzione della sanzione a 1/8	Riduzione della sanzione ad 1/9



Il contribuente, se deciderà di effettuare il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione godrà di uno sconto minore nelle sanzioni (pur essendosi attivato con maggior tempestività)



Come chiarito anche nella Circolare Assonime n.15 del 2015 "sembra doversi porre attenzione, ai fini del computo dei 90 giorni previsto dalla fattispecie in esame, al momento della commissione della violazione".

Si attendono tuttavia chiarimenti ufficiali da parte dei competenti organi

In virtù di quanto appena esposto, con riferimento al ravvedimento delle imposte sui redditi e Irap si ritengono applicabili le seguenti sanzioni:

RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI IMPOSTE DI UNICO	
Termine versamento	Sanzione
Ritardo non superiori a 14 giorni	0,2% x gg.ritardo
Ritardo fino a 30 giorni	3%
Ritardo entro i 90 giorni <u>dalla commissione della violazione</u>	3,33%
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa	3,75%
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa	4,29%
Ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa	5%
Ravvedimento dopo l'avvenuta notifica di un PVC	6%

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....